

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

108/50

LEGGE REGIONALE

Istituzione del Difensore civico

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Istituzione del difensore civico".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia istituisce l'ufficio del Difensore civico con sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2

Il Difensore civico provvede, d'ufficio o a richieste di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti o Aziende dipendenti e degli organi regionali di controllo, nonché presso gli uffici degli Enti locali, per le funzioni delegate, segnalando, secondo le modalità previste dalla presente legge, ritardi, irregolarità o inadempienze.

Art. 3

Chiunque abbia una pratica in corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, può richiedere l'intervento del Difensore civico qualora la stessa non venga risolta entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

La richiesta va indirizzata all'ufficio del Difensore civico, anche oralmente, nel qual caso essa sarà verbalizzata a cura dell'ufficio e sottoscritta.

Il Difensore civico, nel termine di cinque giorni dalla ricezione della istanza, richiede all'ufficio competente l'esame della pratica che deve essergli consentito nell'ulteriore termine di giorni cinque, anche con la collaborazione del funzionario responsabile o di un suo delegato.

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere dagli uffici regionali e da quelli degli Enti, Istituti o delegazioni della Regione e dagli Enti locali, per le funzioni delegate, copie dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici stessi.

Ultimato l'esame di cui al terzo comma, il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Di ciò dà immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al Presidente della Giunta.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta l'inadempimento dell'ufficio.

Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle dispo-

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

sizioni del presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 4

I Consiglieri regionali possono esercitare, anche nei confronti dell'ufficio del Difensore civico, i poteri di richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal III comma dell'art. 30 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 5

Il Difensore civico invia, ogni sei mesi, una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata da suggerimenti e osservazioni, al Presidente della Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale ai fini della trasmissione ai Consiglieri e della presa d'atto e discussione del Consiglio regionale.

Il Difensore civico può inviare relazione agli organi di controllo, all'Autorità Giudiziaria e rendere note le risultanze delle indagini svolte mediante comunicato a spese della Regione, sulla stampa quotidiana o pubblicazione di comunicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6

Il Difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta su designazione del Consiglio.

Per la designazione il candidato deve ottenere il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 7

L'incarico di Difensore civico è incompatibile con qualsiasi ufficio pubblico o privato, professione o cariche elettive.

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di Università in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni.

Il Difensore civico dura in carica 5 anni, non può essere riconfermato, decade alla scadenza del suo mandato.

Quando si verifichi causa di ineleggibilità questa viene dichiarata dal Consiglio regionale. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni del Difensore civico, il Consiglio regionale - a maggioranza dei due terzi - può revocare il mandato.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 8

Al Difensore civico competono indennità, diarie e rimborsi nella misura prevista per i Consiglieri regionali.

Art. 9

Il Difensore civico ha la medesima sede del Consiglio regionale. Con apposito regolamento sarà stabilito l'organico del suo ufficio.

Art. 10

La spesa necessaria per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è imputata ad apposito capitolo del bilancio regionale.

La spesa presunta relativa all'esercizio 1980 ammonta a L. 30 milioni.

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 00132 (c.n.i.)

"Spese relative al funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico"

Stanziam^o di competenza L. 30.000.000
Stanziam^o di cassa L. 30.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Cap. 16202

"Fondo globale per finanziare leggi regionali in corso di adozione di parte corrente"

Stanziam^o di competenza L. 30.000.000
Stanziam^o di cassa L. 30.000.000

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto dal verbale della seduta del 30 gennaio 1980
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)